



Fondazione
ARENA DI VERONA*

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO

(N. 80 DEL 19.05.2020)

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (ex art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016) finalizzata all'affidamento del servizio di **"SMONTAGGIO (PARZIALE) STRUTTURE DELLA PLATEA, ZONA FOYER, POLTRONCINE, TRIBUNE DI PRIMA GRADINATA, TORRI-REGIA-PEDANE LUCI ED OPERE ACCESSORIE DI COMPLETAMENTO, A SERVIZIO DEL FESTIVAL ARENIANO 2020 E MONTAGGIO (COMPLETO) STRUTTURE DELLA PLATEA, ZONA FOYER, POLTRONCINE, TRIBUNE DI PRIMA GRADINATA, TORRI-REGIA-PEDANE LUCI ED OPERE ACCESSORIE DI COMPLETAMENTO, A SERVIZIO DEL FESTIVAL ARENIANO 2021"**

(CIG: 83109962DD)

IL SOVRINTENDENTE

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici", così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE;
- il D.P.R. n. 207/2010 recante "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016;
- la legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto «sbloccacantieri»);
- le Linee Guida n. 8 recanti "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili";
- il vigente "Regolamento per la gestione degli appalti mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette o affidamenti in economia" di FAV, con riferimento in particolare agli artt. 2.3 "Acquisti da fornitore unico e/o in esclusiva" e 2.4 "Procedura di urgenza", per quanto compatibile con la normativa vigente;
- l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui "[...] Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte [...]";
- l'art. 63, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui "[...] le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti";
- l'art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale "Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:
 - a) [...];
 - b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
 - 1) [...];
 - 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
 - 3) [...]



Fondazione
ARENA DI VERONA*

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli [...];

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

CONSIDERATO CHE:

- le strutture di platea, zona foyer, poltroncine, tribune di prima gradinata, torri luci-regia-pedane luci, a servizio dell'allestimento dei Festival estivi in Arena per il periodo Giugno – Settembre, sono in piena ed esclusiva proprietà di FAV che, periodicamente ed in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., appalta a terzi le prestazioni relative al solo montaggio e smontaggio delle anzidette strutture;
- in esito a precedente procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a seguito di gara aperta andata deserta, in esecuzione della Determina del Sovrintendente del 02.03.2018, è stata affidata l'esecuzione del servizio di "Allestimento e disallestimento strutture della platea, zona Foyer, poltroncine, tribune di prima gradinata, torri-regia-pedane luci ed opere accessorie di completamento, a servizio del festival areniano dal 15.03.2018 al 30.04.2020 (CIG: 7405753CB2)" alla società EUROCOMPANY GROUP SOCIETA' CONSORTILE S.r.l., per l'importo netto di aggiudicazione pari ad € 1.149.500,00= (Euro unmilionequarantannovecentocinquecento/00) al netto dell'Iva di legge, corrispondente al ribasso del 5% (Cinquepercento) sull'importo a base di gara di € 1.210.000,00= (Euro unmilione duecentodiecimila/00), oltre oneri per la sicurezza pari ad € 36.300,00= (Euro Trentaseimilatrecento/00), e quindi per l'importo contrattuale di € 1.185.800,00= (unmilioneottantacinquemilaottocento/00);
- l'operatore economico suindicato si è occupato, altresì, come previsto all'art.1 del Capitolato Speciale posto a base della procedura, del corretto stoccaggio delle strutture e dei materiali costituenti l'appalto, nel periodo invernale in adeguati magazzini individuati in Comune di Verona con oneri a proprio carico, nonché il trasporto dei materiali da e verso i magazzini di stoccaggio invernale sempre con oneri a carico dell'Impresa, oltre alla verifica e manutenzione periodica delle strutture in questione, queste ultime a spese di FAV secondo il corrispettivo indicato all'art. 2 del Capitolato

VISTI:

- la dichiarazione di "Emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 30 Gennaio 2020 relativa all'epidemia da Coronavirus (COVID-19);
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;
- il DPCM del 22 Marzo 2020, attuativo del suddetto D.L. 23.02.2020, n.6, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (che fa seguito a diversi altri Decreti ed Ordinanze ministeriali contenenti disposizioni volte al limitazione della diffusione dell'epidemia in corso) con cui sono state stabilite, sino al 03.04.2020, misure ulteriormente restrittive volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tra cui, il divieto di spostamenti al di fuori dei comuni di provenienza, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, nonché, in particolare, la sospensione di tutte quelle attività produttive





Fondazione
ARENA DI VERONA*

industriali e commerciali non considerate essenziali o di pubblica utilità, come espressamente richiamate nell'Allegato 1 al medesimo Decreto sino al 03.04.2020;

- il Decreto Legge 25 Marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il DPCM del 10 Aprile 2020 rubricato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con cui sono state prorogate le misure di contenimento e la sospensione delle attività produttive (non incluse negli Allegati 1-2-3), sino al 03.05.2020;
- il DPCM del 26 Aprile 2020 rubricato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con cui sono state prorogate le misure di contenimento e la sospensione delle attività produttive (non incluse negli Allegati 1-2-3), sino al 17.05.2020;

ATTESO CHE:

- in ragione della suddetta sospensione generalizzata dell'attività di codesto Ente (non ricompresa in quelle consentite), disposta con i provvedimenti di legge anzidetti, le operazioni relative al montaggio delle strutture di cui in oggetto, iniziate il 02.03.2020, sono state forzatamente interrotte in data 13.03.2020, risultando attualmente allestita una porzione pari al 44,10%, corrispondente all'importo di € 113.686,00= (Euro Centotredicimilaseicoottantasei/00), residuando una percentuale pari al 55,90% delle strutture che, allo stato, risultano in deposito presso i magazzini dell'operatore;
- in ragione dell'annuncio relativo al rinvio dell'edizione del Festival Areniano 2020 al 2021, a causa della perdurante condizione di incertezza legata alla situazione epidemiologica in corso e alla diffusione del virus SARS-COV-2, risulta impossibile ed inutile dar corso all'ultimazione del montaggio delle suddette strutture, sussistendo, al contrario, la necessità oltre che la somma urgenza di procedere speditamente allo smontaggio completo della porzione di strutture ad oggi approntata, sia in previsione dell'allestimento delle strutture e scenografie funzionali al progetto innovativo "*Nel Cuore della Musica*" previsto per Agosto 2020, sia al fine di consentire la realizzazione, nelle giornate del 28 e 29 Maggio p.v., di un video celebrativo internazionale all'interno dell'Arena in collaborazione con il Comune di Verona;

DATO ATTO CHE:

- le strutture oggetto dell'appalto risultano essere state realizzate da oltre venticinque anni, con materiali ed una metodologia costruttiva evidentemente assai lontana dalle strutture componibili e prefabbricate attualmente presenti sul mercato, subendo nei periodi successivi (anche in riferimento ai diversi spazi utilizzabili all'interno dell'anfiteatro) interventi di manutenzione e modifica che ne hanno reso ancor più complicata l'attività di montaggio, fin dall'origine particolarmente complessa per l'assenza di un vero e proprio progetto esecutivo;
- nel susseguirsi delle varie stagioni areniane si è quindi consolidata la prassi di affidare il servizio di allestimento e disallestimento di dette strutture prevedendo, come prima prestazione da eseguirsi da parte dell'appaltatore, quella relativa allo smontaggio delle stesse al termine della stagione di riferimento; in questo modo, infatti, trattandosi di strutture non "di serie" prive di uno specifico progetto esecutivo, l'operatore economico ha sempre implementato direttamente "in opera" la propria individuale conoscenza delle stesse, individuando direttamente in tale prima fase le modalità di smontaggio, catalogazione e immagazzinaggio dei vari componenti, ritenute più opportune e convenienti per poter procedere la stagione successiva al nuovo montaggio e posizionamento della struttura;
- l'appalto (forzatamente interrotto per le ragioni più sopra indicate) si sarebbe regolarmente concluso con il montaggio delle strutture funzionali al Festival 2020; ad esso, come da prassi, sarebbe seguita una nuova





- aggiudicazione che avrebbe previsto, come prima esecuzione, lo smontaggio delle strutture una volta terminato il Festival 2020;
- la particolare complessità delle strutture in argomento, prive come detto di specifici progetti esecutivi tipici di strutture prefabbricate, nonché la necessaria correlazione e complementarietà (anche in termini di coordinamento, stoccaggio e deposito) tra parti ad oggi installate e quelle che invece, in forza della interruzione a causa dell'emergenza epidemiologica, risultano nella disponibilità dell'appaltatore uscente, fanno ritenere che per le citate ragioni di natura tecnica, sia solo quest'ultimo l'unico operatore economico in grado di smantellare quanto ad oggi installato con esatto coordinamento con le parti non montate, nonché di procedere al completo rimontaggio in futuro delle strutture;
 - non appaiono, invero, identificabili soluzioni alternative ragionevoli: da un lato lo smantellamento da parte di un terzo di quanto ad oggi parzialmente allestito non sarebbe coordinabile in termini di esatto stoccaggio con il resto della struttura, dall'altro lato l'ipotesi di due futuri montaggi parziali determinerebbe il rischio di non ottenere il corretto rimontaggio della prima parte della struttura con impossibilità di completamento sulla stessa della sua seconda parte;
 - relativamente al montaggio delle strutture di cui trattasi per la stagione 2021, al fine di produrre disegni e schemi costruttivi adeguati in vista della redazione di un progetto esecutivo in grado di individuare soluzioni tecniche ed operative innovative, date le caratteristiche della platea e della gradinata, delle sue tipologie costruttive, nonché lo stato di conservazione delle stesse, risulta indispensabile un'indagine completa nonché una campagna di rilevamento da realizzare in più fasi successive, partendo dal montaggio completo della platea e delle gradinate esistenti, secondo le modalità sinora implementate;

RITENUTO DUNQUE CHE:

- quella individuata risulta essere l'unica soluzione ragionevole per garantire l'immediato sgombero dell'anfiteatro e, soprattutto, l'esatto rimontaggio di platea e gradinate sulla cui base potrà poi esser dato corso, come da consolidata prassi, al nuovo affidamento del servizio in questione;
- sotto il profilo dei presupposti fattuali sottesi alle ragioni tecniche esclusive, in giurisprudenza è stato puntualizzato che la "unicità" dello "operatore economico determinato", *id est* del prodotto o servizio, non esprime un concetto astratto, in quanto ben difficilmente rinvenibile in *rerum natura*, essendo invece ragionevole l'interpretazione secondo cui va considerato "unico" il prodotto (o servizio) che, anche in relazione al fattore temporale, "in quel momento, sia pronto all'uso, senza necessità di adeguamenti, modifiche ed ulteriori incrementi ed adattamenti", pena altrimenti una lettura della norma stessa trasmodante in una *interpretatio abrogans* della medesima (Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2011, n. 642; idem, sez. III, 10 luglio 2015, n. 3488);
- per le ragioni anzidette, ricorrono, nel caso di specie, i presupposti normativi e di fatto, le condizioni, nonché la somma urgenza per procedere con affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, comma 2, lettera b) punto 2 e art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'operatore economico di cui all'appalto attualmente interrotto per ragioni emergenziali, di quanto ad oggi parzialmente allestito, suo stoccaggio, deposito e custodia unitamente ai restanti componenti della struttura, oltre al completo rimontaggio dell'intera struttura nella prossima stagione e compresa la manutenzione;
- in definitiva, la soluzione apprestata consente di salvaguardare la completa uniformità delle strutture oggetto del servizio richiesto al fine di garantirne l'ottimale e complessiva funzionalità, risultato conseguibile solo mediante una coordinata attività di integrazione; operazione consentita proprio e soltanto dall'unicità del sistema adottato dall'originario affidatario, quale prodotto infungibile e coerente alle esigenze concrete sopra descritte, laddove adeguamenti, modifiche, incrementi, adattamenti dello stesso, ottenibili da soggetti diversi, sarebbero non solo di non immediata applicazione, ma quanto meno di incerta efficacia, poiché tali da non assicurare gli stessi risultati e la certa esenzione da rischi di compromissione di beni di proprietà di FAV;



Fondazione
ARENA DI VERONA*

ACQUISITA

la disponibilità dell'operatore uscente a realizzare le operazioni di smontaggio della porzione di strutture di cui in oggetto, allestita in previsione del Festival 2020, e del successivo ri-montaggio completo per la stagione 2021, come da nota pervenuta a mezzo mail del 19.05.2020;

RITENUTA

congrua e conveniente la proposta economica della ditta EUROCOMPANY GROUP S.r.l. Società Consortile, rispetto alle prestazioni da eseguire, nonché alle modalità tecniche e alle tempistiche richieste

DETERMINA

- 1) di affidare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, comma 2, lettera b) punto 2 e art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio di **"SMONTAGGIO (PARZIALE) STRUTTURE DELLA PLATEA, ZONA FOYER, POLTRONCINE, TRIBUNE DI PRIMA GRADINATA, TORRI-REGIA-PEDANE LUCI ED OPERE ACCESSORIE DI COMPLETAMENTO, A SERVIZIO DEL FESTIVAL ARENIANO 2020 E MONTAGGIO (COMPLETO) STRUTTURE DELLA PLATEA, ZONA FOYER, POLTRONCINE, TRIBUNE DI PRIMA GRADINATA, TORRI-REGIA-PEDANE LUCI ED OPERE ACCESSORIE DI COMPLETAMENTO, A SERVIZIO DEL FESTIVAL ARENIANO 2021 – CIG: 83109962DD"** alla società **EUROCOMPANY GROUP S.r.l. Società Consortile**, con sede in Verona (VR) – CAP 37135 – Via E. Fermi n. 6 - C.F. e P.IVA 03522700230, alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato sub 1 alla presente, per l'importo complessivo di **€ 374.145,00= (Euro Trecentosettantaquattromilacentotrentacinque/00)** al netto dell'Iva, così suddiviso:
 - quanto ad € 90.925,00= (Euro Novantamilanovecentoventicinque/00) per il servizio di smontaggio della porzione di strutture allestite in previsione del Festival Areniano 2020, comprensivo degli oneri di stoccaggio e deposito delle strutture e dei materiali presso i magazzini in disponibilità della ditta;
 - quanto ad € 249.375,00= (Euro Duecentoquarantanovemilatrecentosettantacinque/00) per il servizio di montaggio completo delle strutture di cui sopra, a servizio del Festival Areniano 2021;
 - quanto ad € 25.175,00= (Euro Venticinquemilacentosettantacinque/00) per la verifica e manutenzione estiva delle strutture e dei materiali in previsione del montaggio per la stagione 2021;
 - quanto ad € 8.670,00= (Euro Ottomilaseicentotrentacinque/00) quale quota parte degli oneri per la sicurezza relativi al montaggio per la stagione 2021;
- 2) di autorizzare la spesa relativa al presente affidamento, che graverà sul bilancio dell'esercizio finanziario cui si riferiranno le prestazioni e attività svolte dal suindicato operatore economico;
- 3) di approvare lo schema di contratto allegato sub 1 alla presente, quale parte integrante e sostanziale, inerente le condizioni e caratteristiche dell'affidamento;
- 4) di dare atto che il contratto verrà stipulato con scrittura privata, mediante lo scambio tra le parti, a mezzo PEC, del documento sottoscritto con firma digitale o in originale con firma autografa, prescindendo dal termine dilatorio di *stand-still*, per il verificarsi della condizione di cui all'articolo 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;
- 5) di autorizzare, successivamente alla stipula del contratto, l'emissione dell'ordine di acquisto da parte dell'Ufficio Acquisti, secondo l'importo di contratto e con le modalità e termini di pagamento indicati nello stesso;
- 6) di dare atto che l'operatore dovrà costituire idonea garanzia definitiva, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 7) di dare corso a tutti i necessari adempimenti e verifiche relative al possesso in capo all'affidatario dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, mediante preventiva acquisizione del codice PassOE dell'operatore, nonché la verifica dell'assenza in capo ai soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo D.Lgs. 159/2011 (*Codice delle*



Fondazione
ARENA DI VERONA*

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);

- 8) di sottoporre il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, successivamente alla stipula;
- 9) di dare atto che Fondazione Arena di Verona si riserva di disporre, ai sensi dell'art.32 commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione nei casi di estrema urgenza, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, cose, nonché per l'igiene e la salute pubblica, per il proprio patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
- 10) di dare atto che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione e all'efficacia del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 23 comma 1 lett. b) del D.LGS. 33/2013 e della normativa vigente in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016).
- 11) di nominare come Responsabile Unico del Procedimento di cui in oggetto il geom. VINCENZO CASTRONUOVO.

Verona (VR) li, 19.05.2020

IL SOVRINTENDENTE
Prof.ssa Cecilia Gasdia